



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 novembre 2008 (13.11)
(OR. en)**

14655/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0257 (COD)**

**CODEC 1404
MAR 181**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (versione codificata)
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 20-23 ottobre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore on. Jozsef SZAJER (PPE-DE - HU) ha inizialmente presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione contenente la raccomandazione di approvare la proposta della Commissione senza emendamenti.

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno quindi avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In seguito a tali contatti, il gruppo politico PPE-DE ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 1/rev2) alla proposta di direttiva. Tale emendamento è stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione svoltasi il 21 ottobre 2008 la plenaria ha adottato detto emendamento alla proposta di direttiva. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 14 novembre 2008, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (COM(2007)0737 – C6-0442/2007 – 2007/0257(COD))

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0737),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0442/2007),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 settembre 2008, di adottare la proposta, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0300/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.